

Fondazione Giancarla Casalboni

Statuto

-*-*-*-

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Costituzione, Denominazione e durata -

E' costituita, ai sensi del vigente Codice di diritto Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Giancarla Casalboni".

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione adotta un proprio logo, tutelato ai sensi di legge.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "Fondazione Giancarla Casalboni ETS"

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione Giancarla Casalboni ha sede a Cesena (FC), attualmente in Viale Bovio n. 76.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria e verrà comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Registro delle Persone Giuridiche presso il quale la Fondazione è iscritta.

Articolo 3

- Scopi della Fondazione -

La Fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'istruzione, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

La Fondazione potrà perseguire le suddetta finalità mediante l'erogazione di servizi o interventi diretti alla rimozione degli ostacoli di ordine economico che limitano l'accesso all'istruzione e alla formazione di giovani meritevoli - prevalentemente residenti nel Comune di Cesena, o nei Comuni del

Allegato "B"
al n. 30059
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 8 gennaio 2024
al n.112
Serie 1T
Esatti Euro Esente

Comprensorio Cesenate - affinché anch'essi possano raggiungere i gradi più alti degli studi.

A tal fine, perciò, la Fondazione erogherà borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze attribuibili mediante specifici bandi e/o concorsi. Come anche si prodigherà per sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, agli obiettivi cui si prefigge, anche al fine di stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 4

- Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si distinguono in:

- membri Fondatori;
- membri Partecipanti.

Articolo 5

- Membri Fondatori-

Sono membri Fondatori i membri, persone fisiche e persone giuridiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione contribuendo al fondo di dotazione iniziale della Fondazione:

1. Sig. Rasi Giuliano;
2. la Banca "CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC DI CESENA E GATTEO - SOCIETA' COOPERATIVA".

In caso di fusione della Banca, la qualifica verrà assunta dalla Banca risultante all'esito della fusione.

Articolo 6

- Membri Partecipanti -

Sono membri Partecipanti i soggetti persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla Fondazione in un momento successivo alla sua costituzione, contribuendo al suo patrimonio col versamento di una somma di denaro o col conferimento di beni, nella misura determinata in accordo col Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

- Esclusione e recesso -

L'esclusione dei membri Partecipanti può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Salvo i casi di cui al periodo seguente, non è prevista la possibilità di esclusione dei membri Fondatori.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, ad eccezione di quella derivante da operazioni di fusioni o scissioni;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, comunque denominate, anche stragiudiziali.

L'esclusione dei membri Partecipanti viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi.

Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei Fondatori, qualora partecipino alla Fondazione entrambi i Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti, se complessivamente più di uno;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume la qualifica di Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Articolo 9

- Assemblea dei Fondatori -

I membri Fondatori, qualora siano almeno due, costituiscono l'assemblea dei Fondatori.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Se istituita in ragione del numero dei Fondatori, l'Assemblea dei Fondatori ha il compito di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza e l'Organo di controllo.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di tutti i Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Chi presiede l'adunanza nomina un segretario per la verbalizzazione dei lavori della stessa.

Delle adunanze delle Assemblee dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da colui che ha presieduto l'adunanza e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 10

-Collegio dei Partecipanti -

Se complessivamente più di uno, i membri Partecipanti costituiscono il Collegio dei Partecipanti.

Se istituito, il Collegio dei Partecipanti ha il compito di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo di sua competenza.

Ciascun membro partecipante ha diritto ad un voto.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Chi presiede l'adunanza nomina un segretario per la verbalizzazione dei lavori della stessa.

Delle adunanze delle Assemblee dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da colui che ha presieduto l'adunanza e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 11

- Consiglio di Amministrazione-

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, la nomina del sostituto compete all'organo o al soggetto che aveva nominato il Consigliere non più presente. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La nomina dei consiglieri compete:

- all'Assemblea dei Fondatori, se istituita, nella misura di 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, e nella misura di 3 (tre) se il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, ed
- al Collegio dei Partecipanti, se istituito, per la parte rimanente.

Se sono presenti solo membri Fondatori, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se continua a partecipare alla Fondazione un solo Fondatore, allo stesso compete la nomina di tutti i consiglieri già di spettanza dell'assemblea dei Fondatori, in conformità alle regole sopra previste, nonché la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio nomina un Segretario, anche, ma non necessariamente, fra i suoi componenti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- entro il 31 marzo di ogni anno predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;
- decide in ordine all'ammissione di Partecipanti;
- ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- delibera le modificazioni del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dai Fondatori e della destinazione a tale scopo del patrimonio conferito in sede iniziale e successivamente, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017).

Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta ri-

chiesta da almeno un terzo, calcolato per difetto, dei suoi componenti.

La convocazione deve essere eseguita con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Chi presiede l'adunanza nomina un segretario per la verbalizzazione dei lavori della stessa.

Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da colui che ha presieduto l'adunanza e dal Segretario dell'adunanza.

Il Consiglio può svolgersi anche con membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei suoi Componenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Articolo 12

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
e della Fondazione -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere altresì qualificato come "Presidente della Fondazione".

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei membri Fondatori e il Collegio dei membri Partecipanti, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della Fondazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei

beni in uso alla Fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 13

- Organo di controllo -

L'Assemblea dei Fondatori, o, qualora non istituita, l'unico Fondatore rimasto, nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esso, altresì:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre esercizi, i suoi componenti sono riconfermabili.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi di legge.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14

- Patrimonio della Fondazione -

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dota-

zione iniziale della Fondazione e da ogni ulteriore somma o bene mobile od immobile successivamente espressamente destinati ad incremento del fondo medesimo;

- dalla dotazione dei membri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- da donazioni effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
- dalle risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Articolo 15

- Risorse economiche -

La Fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- rendite nette del proprio patrimonio;
- donazione effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 16

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio d'esercizio deve indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori, o dell'unico Fondatore rimasto, e del Collegio dei Partecipanti, se istituito, il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori, o dell'unico Fondatore rimasto, e del Collegio dei Partecipanti, se istituito, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

- Libri della Fondazione -

La Fondazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Partecipanti;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di controllo;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 18

- Devoluzione del patrimonio sociale -

La Fondazione si scioglie:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Firmato: Rasi Giuliano

Firmato: Marco Maltoni Notaio

